CAMERA DEI DEPUTATI N. 3246

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CIPELLINI e ALBERTINI

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 marzo 1971 *(Stampato n. 1458)*

Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 marzo 1971

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, è aggiunto il seguente comma:

« Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data del 1° gennaio 1971 abbiano compiuto il 60° anno di età ».

All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: « di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle parole: « di cui al primo comma dell'articolo 1 ».